

Allegato B

COMUNE DI POMARANACE

Convenzione per l'affidamento di incarico di consulenza legale

L'anno 2010, il giorno -----del mese di -----nella sede del Comune di Pomarance, tra il Comune di Pomarance, rappresentato dal Direttore del Settore Affari Generali Dott.ssa Burchianti Eleonora nata a Pomarance il 09/05/1958, ai sensi del disposto del provvedimento del Sindaco n° ---- del ----

e

l'Avv. Viciconte Gaetano nato a Trebisacce il 10/07/1959 ,codice fiscaleVCCGTN59L10L353E;

Premesso che: -----

con determinazione n. 105 dell' 25/02/2010 si è provveduto all'avvio della selezione, con procedura informale tramite la richiesta di tre preventivi, per individuare un consulente legale per l'approvazione del regolamento urbanistico; -----

con determinazione n.----- del ----- si è provveduto a conferire l'incarico all'Avvocato Viciconte Gaetano e ad approvare il presente schema convenzionale

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:----

Articolo 1 - La presente convenzione ha per oggetto l'incarico di consulenza legale in materia urbanistica ed edilizia privata per la redazione del regolamento urbanistico.-----

Articolo 2 - Il Comune di Pomarance s'impegna a prestare piena collaborazione per ciò che concerne il reperimento e la messa a disposizione dei dati e dei documenti indispensabili ai fini dell'espletamento dell'incarico da parte del consulente.-----

Il consulente svolgerà l'incarico direttamente confrontandosi ed interagendo con gli Uffici comunali.-----

Qualora richiesto il legale assicurerà la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.-----

L'incarico ha decorrenza dalla data di pubblicazione delle informazioni richieste dalle vigenti normative sul sito web del Comune di Pomarance, www.comunepomarance.it e termine con l'approvazione del regolamento urbanistico.-----

Articolo 3 - Al consulente spetterà, per l'espletamento dell'incarico, un compenso onnicomprensivo di € 4.100,00 (euro quattromilacento), oltre ai contributi ed all' Iva, da pagarsi previa presentazione di fattura.-----

In relazione all'attività svolta il compenso potrà subire variazioni in aumento o diminuzione previa approvazione delle parti.-----

Articolo 4 -Al consulente e ad eventuali suoi collaboratori non sarà consentito divulgare a terzi informazioni riservate sulle pratiche oggetto del presente incarico.-----

Il consulente dovrà, pertanto, mantenere la massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazione comunque acquisiti nell'espletamento dell'incarico.

Resta nella facoltà del consulente avvalersi, per problematiche strettamente tecniche, dell'ausilio di professionisti di sua fiducia che non avranno alcun vincolo di subordinazione o dipendenza dal Comune di Pomarance e per i quali il consulente stesso garantisce il rispetto delle presenti condizioni di riservatezza. -----

Articolo 5 - L'incaricato solleva il Comune di Pomarance da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose causati a terzi durante lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente convenzione.-----

Articolo 6 - Il professionista, fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, dichiara che non ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.-----

Il legale si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità.-----

Articolo 7 - Il comune può procedere alla risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. oltre che nel caso previsto all'articolo precedente anche nei seguenti casi:-----

a) mancato rispetto dei termini e/o delle modalità di esecuzione dell'incarico pattuiti con la presente convenzione;-----

a) mancato rispetto dell'art. 1176, comma 2 del c.c.-----

E' fatto salvo in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento del danno.

Articolo 8 - Il Comune ha altresì facoltà di revocare l'incarico, mediante atto motivato, quando venga meno il rapporto fiduciario ovvero quando ciò sia giustificato da sopravvenute ragioni di interesse pubblico.-----

L'Amministrazione nel caso di cui sopra dà avviso, con almeno dieci giorni di anticipo, della propria intenzione mediante lettera raccomandata A.R. La revoca è efficace dal momento di ricevimento della stessa.-----

E' fatta comunque salva la corresponsione da parte del Comune al professionista del compenso per l'attività espletata fino alla data di efficacia della revoca.-----

Articolo 9 - Il legale incaricato si obbliga ad osservare strettamente il codice deontologico ed a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati contro l'amministrazione comunale per tutta la durata del rapporto instaurato con la presente convenzione. -----

Articolo 10 - Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune.-----

Art. 11 - Il legale ha facoltà di rinunciare all'incarico per giusta causa, con diritto al compenso per l'attività espletata, in misura proporzionale a quanto pattuito con il presente atto convenzionale. -----

Art. 12 - La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in essa contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.-----

Articolo 13 -Il Comune ai sensi del D. leg.vo 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale - il quale ne prende atto e dà il relativo consenso- che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.-----

Articolo 14 - Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.-----

Art 15 - La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986 N. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Pomarance, li

Il professionista

Il Comune di Pomarance

Avv. Viciconte Gaetano

Dott.ssa Eleonora Burchianti

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4), 5), 6) e 11).